



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 23 DEL 30/01/2023

Proposta n. 14 del 13/01/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS SARDEGNA – Tribunale di Cagliari – Causa di lavoro iscritta al n. 2581/2016 di RACL – Liquidazione sentenza n. 814/2022 del 18 ottobre 2022

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile della Struttura proponente	Avv. Paola Trudu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.*;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ss.mm. ii.;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE la sig.ra *Omissis [...]* ha agito in giudizio nei confronti della ex Asl n. 7 di Carbonia (R.G. 2581/2016) al fine di impugnare la sanzione irrogata nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente con la resistente;

DATO ATTO CHE la ex ASL n. 7 di Carbonia si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell'Avv. Anna Sedda, chiedendo il rigetto dell'opposizione;

ATTESO CHE la causa è stata istruita con prova per testi e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate;

RICHIAMATA la sentenza n. 814/2022 del 18 ottobre 2022, con cui il Tribunale dichiara la nullità della sanzione disciplinare e condanna l'ATS Sardegna a pagare alla ricorrente le somme trattenute sulla retribuzione in esecuzione della sanzione disciplinare la cui nullità è stata dichiarata, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23.12.1994 n. 724, dalla data di esecuzione della sanzione al saldo; condanna, altresì, la resistente a rifondere alla sig.ra *Omissis [...]* delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.500,00, per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. dell'Avv. Giuseppe Curreli, dichiaratosi antistatario;

VISTO il preavviso di parcella emesso in data 11 gennaio 2023 dall'Avv. Giuseppe Curreli, con cui chiede il pagamento dell'importo di 5.106,92 euro, comprensivo di spese generali, CPA e IVA;

CONSTATATO CHE nell'ipotesi di distrazione delle spese in favore dell'avvocato di parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 93 del C.P.C., non essendo la stessa un soggetto passivo d'imposta ma un soggetto privato che non beneficia della detrazione IVA, il difensore distrattario è legittimato a pretendere dal soccombente il totale (Iva compresa) delle spese e degli onorari spettanti come da sentenza di condanna;

CHE rivestendo l'Azienda qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento dovrà effettuare la ritenuta di legge (art. 25 D.P.R. n. 600/1973; c.m. Finanze n. 203/E/1994);

ATTESO CHE, poiché non intercorre alcun rapporto d'opera professionale tra l'avvocato di parte vittoriosa e la parte soccombente, il professionista dovrà in ogni caso (anche nell'ipotesi di distrazione delle spese) emettere la fattura a carico del proprio cliente (quale committente del servizio legale);

DATO ATTO CHE, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, gli indennizzi corrisposti dall'amministrazione a privati a titolo di risarcimento per pregiudizi subiti non sono ricompresi nella categoria degli atti di concessione di vantaggi economici per i quali vigono gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

CONSIDERATO CHE, per la vertenza in oggetto sono stati effettuati accantonamenti per 7.000,00 euro (Acc. n. 639/2017) e che la spesa per la presente "*A202030106 - Fondo rischi per contenzioso personale dipendente*";

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

- 1. DI PRENDERE ATTO** della sentenza n. 814/2022 del 18 ottobre 2022, con cui il Tribunale dichiara la nullità della sanzione disciplinare e condanna l'ATS Sardegna a pagare alla ricorrente le somme trattenute sulla retribuzione in esecuzione della sanzione disciplinare la cui nullità è stata dichiarata, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 22, comma 36°, l. 23.12.1994 n. 724, dalla data di esecuzione della sanzione al saldo; condanna, altresì, la resistente a rifondere alla sig.ra Omissis [...] delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.500,00, per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. dell'Avv. Giuseppe Curreli, dichiaratosi antistatario;
- 2. DI DEMANDARE** la SC Trattamento giuridico ed Economico per la liquidazione somme trattenute sulla retribuzione in esecuzione della sanzione disciplinare la cui nullità è stata dichiarata, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale;
- 3. DI LIQUIDARE** la somma di 5.106,92 euro in favore dell'Avv. Giuseppe Curreli, con sede legale in Via P. Da Palestrina n. 72 a Cagliari, P.IVA 02196880922, a titolo di rimborso di spese processuali in ottemperanza alla sentenza n. 814/2022 del 18 ottobre 2022 (R.G. 2581/2016);
- 4. DI IMPUTARE** la somma, al lordo della ritenuta d'acconto, sul Bilancio d'esercizio 2023 della Gestione Liquidatoria ATS Sardegna come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A202030106 Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	DA00040107	5.106,92

- 5. DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
- 6. DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
- 7. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 30 / 01 / 2023 al 14 / 02 / 2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
